

# REGOLAMENTO I.C.I.

*(Deliberazione C.C. del 23/12/1999 n. 108, Deliberazione C.C. del 30/01/2001 n. 14, Deliberazione C.C. del 21/03/2001 n. 42 n. 82 del 19-12-2002)*

## **Art. 1) Enti non commerciali**

Ai sensi dell'art. 52 e 59, 1 comma, lett. c) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'esenzione dall'ICI prevista all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/92, concernente l'esenzione degli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica esclusivamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento dall'ente non commerciale utilizzatore.

Restano comunque esenti i fabbricati utilizzati dal Comune, per far fronte all'emergenza sfratti ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del 25/06/1996.

## **Art. 2) Maggiorazione imposta**

Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 472/97 la previsione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 504/92, che recita: "se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento", non si applica.

## **Art. 3) Differimento e rateazione del pagamento dell'imposta**

Ai sensi dell'art. 52 e 59, 1 comma, lett. o) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il funzionario responsabile, nel caso di disagio economico risultante dalla situazione reddituale e patrimoniale del contribuente può stabilire con proprio provvedimento motivato, il differimento e/o la rateizzazione del pagamento di importi ICI dipendenti da avvisi di liquidazione o di accertamento fino ad un massimo di n. 36 rate mensili dell'importo minimo di € 51,65.= pro-rata, sanzioni e interessi compresi;

## **Art. 4) Pertinenze dell'abitazione principale e aliquota agevolata**

Ai sensi dell'art. 52 e 59, 1 comma, lett. d) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

1 - Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ICI agevolata, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale predetta.

2 - Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero entro un raggio non superiore a 500 metri.

3 - L'aliquota agevolata e le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad abitazione, possedute a titolo di proprietà o diritto reale di godimento:

- a) dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune;
- b) dall' ATER e regolarmente assegnate a residenti nel Comune;
- c) da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che sia tenuta a propria disposizione;
- d) da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- e) da contribuente che le conceda in locazione **a titolo di abitazione principale, alle condizioni contrattuali stabilite nell'apposito accordo territoriale definito in base all'art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998, n. 431;**
- f) da contribuente che le conceda in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, residenti **anagraficamente nelle unità immobiliari stesse** e che le utilizzano come dimora abituale;
- g) da contribuente che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare del possessore residenti nel Comune.

#### **Art. 5) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini**

Ai sensi dell'art. 52 e 59, 1 comma, lett. e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione della detrazione per queste previste, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado e ad affini fino al 1° grado;

#### **Art. 6) Autocertificazione per usufruire delle agevolazioni**

Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i contribuenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera f) e di cui all'art. 5 del presente regolamento, per usufruire dell'aliquota agevolata e della detrazione per l'abitazione principale, devono presentare, **a pena di decadenza,** entro i termini previsti per il versamento annuale dell'imposta, apposita autocertificazione ai sensi dell'art. **4 del D.P.R. 445/2000.**

**L'autocertificazione è valida anche per le annualità successive se non intervengono variazioni. In caso di variazioni il contribuente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio o ripresentare l'autocertificazione ai sensi del comma precedente. Non si fa luogo in nessun caso a rimborso d'imposta.**

#### **Art. 7) Accertamento con adesione**

Ai sensi dell'art. 52 e 59, 1 comma, lett. m), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

#### **Art. 8) Detrazione per contribuenti in disagio economico e sociale**

Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune stabilisce, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura della detrazione concessa in favore di contribuenti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

#### **Art. 9) Incentivi al personale**

Ai sensi dell'art. 52 e 59, 1comma, lett. p) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 al personale addetto alle attività di gestione, controllo ed accertamento dell'I.C.I. è riservata, a titolo di compenso incentivante in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, una quota da conteggiare sugli importi incassati nell'anno precedente a seguito dell'attività di accertamento e controllo, stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale. In dette quote riservate vengono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del comune.

#### **Art. 10) Decorrenza**

Le disposizioni di cui agli artt. 1, 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 7 del presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli avvisi di accertamento e alle liquidazioni effettuate in anni successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

#### **Art. 11) Importo minimo riscuotibile**

Non si fa luogo all'emissione di avvisi di liquidazione, accertamento in rettifica o d'ufficio per la riscossione di importi d'imposta non superiori a €15,00.=

#### **Art. 12) Cause di non punibilità**

Non si considerano punibili le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, per la determinazione della base imponibile delle arre fabbricabili, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il 30 per cento. Il presente articolo si applica in assenza del provvedimento regolamentare di determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili previsto dal primo comma, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **Art. 13) - Versamenti**

Visto il 2° comma dell'art. 10 del D.Lgs. 504/92, si considerano regolarmente effettuati, a condizione che l'imposta annuale risulti complessivamente assolta, i versamenti per l'anno in corso effettuati in due rate, delle quali la prima nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dall'1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolate sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno in corso.

#### **Art. 14) Demolizione e recupero fabbricati. Aliquota applicabile**

In caso di abitazioni, oggetto di demolizione-ricostruzione o di interventi di recupero a norma dell'art. 31 comma 1 lettere c) d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, destinati ad abitazione principale del contribuente o concessi in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, residenti nel Comune e utilizzati come dimora abituale, l'aliquota applicata alla base imponibile determinata come stabilito dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/92, è quella agevolata prevista per l'abitazione principale. La presente disposizione si applica per i periodi d'imposta decorrenti dall'1/01/2001.

#### **Art. 15) Ulteriori cause di non punibilità**

In caso di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'eventuale recupero di imposta in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/92, non si fa luogo ad irrogazione di sanzioni.

#### **Art. 16) Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

Sulla base dei criteri di stima fissati nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il Dirigente di Settore, con specifico provvedimento, determina, annualmente, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art. 5 del D.Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al provvedimento del Dirigente di Settore di cui al comma precedente.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/92.

#### **Art. 17 Rimborso ICI per aree non più fabbricabili**

**Per le aree divenute inedificabili, spetta il diritto al rimborso dell'imposta pagata negli ultimi due anni per i quali l'imposta era dovuta, maggiorata degli interessi legali.**

**La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di esecutività del provvedimento che determina l'inedificabilità.**

#### **Art. 18 Determinazione aliquote e detrazione**

**La determinazione delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale è disposta dal Comune con apposita deliberazione, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio, sulla base della classificazione di cui alla tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.**

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Provincia di Treviso

Ufficio Tributi

Settore: della Direzione, dell'Organizzazione e dell'Amministrazione
Servizio: Pianificazione Economica
Responsabile Procedimento: Rag. Flavio AVANZI
Responsabile istruttoria:
Orario ufficio: Lunedì, mercoledì, venerdì 9.00/12.00 Martedì, giovedì 9.00/12.00 – 17.00/18.00

Piazzetta al Teatro
31021 Mogliano Veneto (TV)
Telefono ufficio: 041.5930.320
Fax ufficio: 041.5930.299

**OGGETTO: Art. 16 del regolamento Imposta Comunale sugli Immobili (Ici): linee guida per la determinazione dei valori delle aree edificabili.**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Con l'art. 59 del D.Lgs 446/97 il legislatore ha stabilito che i Comuni possono, con proprio regolamento, "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta (comunale sugli immobili) sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;"<sup>1</sup>

I parametri che devono essere rispettati nella determinazione di questi valori sono contenuti nel D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'imposta in oggetto, laddove si afferma che "per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche."<sup>2</sup>

Una puntualizzazione importante è stata effettuata con la risoluzione Ministeriale 209/E del 1997 che ha affermato il principio secondo cui le aree edificabili avranno un valore crescente man mano che si avvicina il momento in cui si di esse potranno venir realizzati dei fabbricati. Si afferma infatti che "sul mercato il valore dell'area è man mano decrescente a seconda che si tratti di area per la quale è stata rilasciata la concessione edilizia, di area priva di concessione ma compresa in un piano particolareggiato, di area compresa soltanto in un piano regolatore generale."<sup>3</sup>

L'esame integrato di questi tre disposti normativi individua quindi in modo abbastanza preciso quali debbano essere i parametri da assumere a riferimento per identificare il più probabile valore di mercato di un'area, parametri che possiamo così riassumere:

1. la stima deve essere riferita al **1 gennaio** dell'anno d'imposta;
2. nella stima si deve tenere conto:

<sup>1</sup> D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", art. 59.

<sup>2</sup> D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", art. 5.

<sup>3</sup> Ministero delle Finanze, Risoluzione del 17.10.1997, n. 209

- a. della **zona territoriale** in cui il terreno è ubicato;
- b. dell'**indice di edificabilità** previsto dagli strumenti urbanistici per quell'area;
- c. della **destinazione d'uso** consentita;
- d. di eventuali **oneri** necessari per rendere il terreno idoneo alla costruzione;
- e. dello **stadio** cui l'iter edificatorio è giunto (assenza o presenza di strumento attuativo, rilascio di concessione);
- f. dei **valori medi** rilevati sul mercato per terreni simili.

Si afferma infine il concetto che il valore indicato dal Comune non è vincolante per il contribuente, ma ha il solo scopo di limitare il potere di accertamento qualora l'imposta sia stata tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato.

Un ultimo fondamentale contributo alla modalità con cui determinare il valore di mercato di un'area edificabile è stato apportato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 111/1997, ha stabilito che la base imponibile è determinata su valori "medi", valori quindi che, in taluni casi, possono anche risultare superiori a quelli reali.<sup>4</sup>

### LE ZONE TERRITORIALI

Il primo parametro da tenere in considerazione per la determinazione dei valori delle aree è, come abbiamo visto, la zona territoriale in cui è ubicato il terreno oggetto di stima.

Si ritiene congruo suddividere il Comune di Mogliano Veneto in 5 fasce territoriali, con valori via via decrescenti.

Dette fasce, individuate nell'allegato grafico predisposto, sono:

1. Centro storico;
2. Centrale
3. Semicentrale;
4. Periferica;
5. Rurale.

### I CRITERI DI STIMA

La disciplina estimativa ha messo a punto due procedure per giungere alla determinazione del più probabile valore di mercato di un immobile:

- La stima **sintetica**, che "consiste nella determinazione del valore di un immobile sulla base dei prezzi riscontrabili in transazioni di beni aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima zona, ovvero in zone limitrofe, venduti in condizioni ordinarie di mercato. Il criterio si basa sul seguente assunto: «un acquirente razionale non è disposto a pagare un prezzo superiore al costo di acquisto di proprietà simili che abbiano lo stesso grado di utilità».<sup>5</sup>
- La stima **analitica**, che parte dal presupposto di considerare il terreno edificabile come "un bene di produzione dal quale, con l'applicazione di un capitale equivalente al costo di trasformazione, si ottiene il prodotto edilizio. Se pertanto si esprime con  $V_a$  il valore dell'area, con  $K$  il costo di trasformazione e con  $V_m$  il valore del fabbricato, può porsi

$$V_a = V_m - K''^6$$

Quest'equazione necessita, per poter essere applicata correttamente, di una maggior specificazione; infatti:

<sup>4</sup> A. Montesano, *Riconosciuta la discrezionalità del legislatore fiscale*, in: "Guida normativa. Il sole-24 ore", n. 74, p. 16 (l'articolo è un commento alla sentenza 9 – 22 aprile 1997, n. 111 della Corte Costituzionale).

<sup>5</sup> L. Carnevali, M. Curatolo, L. Palladino, *Stima degli immobili: metodologia e pratica*, Dei Tipografia del Genio Civile, Roma, 1999, pp. 18-19.

<sup>6</sup> C. Forte, B. De Rossi, *Principi di economia ed estimo*, Etaslibri, Milano, 1979, p. 156.

“il più probabile valore di mercato di un’area fabbricabile (...) risulterà dal più probabile valore di mercato del fabbricato, diminuito del costo di costruzione comprensivo di interessi e del «profitto normale», scontando all’attualità tale differenza in previsione della durata della trasformazione, e cioè del tempo di costruzione.

Questo valore risultante è il limite superiore di convenienza economica al di sopra del quale l’imprenditore non avrebbe convenienza ad acquistare l’area. Può pertanto proporsi la seguente formulazione del procedimento analitico:

$$V_a = [V_m - (K_u + K_c + P)] / (1 + r')^n$$

dove:

- $V_a$  = valore dell’area edificabile
- $V_m$  = valore del fabbricato
- $K_u$  = costo di urbanizzazione
- $K_c$  = costo di costruzione comprensivo degli utili dell’imprenditore costruttore;
- $P$  = profitto dell’imprenditore
- $r'$  = saggio di rendimento dei capitali industriali
- $n$  = tempo, espresso in numero di anni, intercorrente tra la stime e l’inizio di redditività del fabbricato.

Le due metodologie di stima così delineate presentano ambedue degli aspetti positivi e degli altri che necessitano di essere esaminati con estrema attenzione.

La stima sintetica infatti, impone la ricerca di beni comparabili con quelli da valutare, ricerca che, soprattutto nel caso delle aree edificabili, non è sempre agevole. Per contro la stima analitica si basa su parametri di difficile valutazione, come quelli relativi ai costi.

La situazione ideale sarebbe pertanto quella di poter utilizzare entrambi i metodi, incrociandone i risultati.

#### **STIMA SINTETICA**

Deve essere effettuata attraverso rilevazioni nel mercato immobiliare che tengano conto dei parametri sopra citati, in particolare: la zona territoriale di ubicazione, l’indice di fabbricabilità, la destinazione d’uso consentita, le caratteristiche che incidono, positivamente o negativamente, sui valori dei terreni oggetto di compravendita come, ad esempio: le dimensioni e la conformazione del lotto, la presenza di vincoli, la vicinanza ai servizi o ad elementi di disturbo (industrie, elettrodotti, ecc.), lo “stadio” cui è giunto l’iter burocratico per l’ottenimento della concessione edilizia.

E’ la metodologia di stima preferibile per la determinazione del valore delle aree inserite in contesti industriali (zone omogenee “D” del piano regolatore).

#### **STIMA ANALITICA**

E’ la metodologia di stima preferibile per la determinazione del valore di tutte le altre tipologie di aree edificabili.

Con questa metodologia si deve porre particolare attenzione nell’individuazione dei valori da inserire nell’algoritmo di calcolo, affinché siano rispettati tutti i disposti normativi precedentemente richiamati.

#### **Pertanto vengono fissati i seguenti indirizzi:**

- il **valore del fabbricato** dovrà essere determinato preferibilmente attraverso rilevazioni effettuate nel mercato immobiliare, rilevazioni che devono tener conto della tipologia del fabbricato, della destinazione d’uso e del contesto in cui questo è ubicato.

Per limitati archi temporali (1 anno) la determinazione del valore può essere effettuata anche tramite proiezioni basate su dati desunti da studi di settore ed osservatori sul mercato immobiliare di comprovata esperienza.

- il **costo di urbanizzazione** sarà pari all'importo degli oneri di urbanizzazione fissati dal Comune.
- il **costo di costruzione** dovrà basarsi su informazioni certe e non dovrà comprendere, per non inficiare il procedimento di stima, parametri già diversamente considerati, come gli oneri di urbanizzazione o il profitto dell'imprenditore. Un parametro affidabile in questo senso è quello fornito mensilmente dall'Istat.
- il **profitto dell'imprenditore** dovrà essere determinato sulla base dei profitti medi desumibili in letteratura, tenuto conto della tipologia di operazione economica che si andrà ad intraprendere.
- il **saggio di rendimento dei capitali industriali** viene introdotto per considerare il fatto che l'imprenditore ha convenienza ad operare un investimento come quello che comporta la realizzazione di un fabbricato solo se questo rendimento è maggiore di quello di un investimento "certo". Il saggio dovrà pertanto essere determinato attraverso un ragionevole aumento del saggio relativo ad investimenti a rischio basso o nullo come Bot, Btp, ecc., con scadenze paragonabili alla presumibile durata dell'investimento immobiliare.
- nella determinazione del **tempo** intercorrente tra le stime e l'inizio di redditività del fabbricato si dovrà tener conto dello "stadio" cui si è giunti con l'iter edilizio, prevedendo tempi diversi, soprattutto per quelle aree in cui è necessaria la preventiva approvazione di uno strumento attuativo, come un piano di lottizzazione o un piano di recupero.

Si suggerisce di considerare un arco temporale di 2 anni qualora l'edificazione sia subordinata al solo ottenimento della concessione edilizia, di 4 anni qualora sia necessaria la preventiva approvazione di uno strumento attuativo.

#### **PRECISAZIONI**

Per armonizzare i valori in funzione dell'indice di edificabilità ed al contempo assicurare al contribuente una maggior comprensione degli stessi è opportuno che questi vengano espressi in £/mc.

Nel caso di aree ubicate in zone territoriali omogenee "C2" in cui sono previsti sia interventi privati che pubblici (PEEP), ed essendo previsto che, per la realizzazione di questi ultimi, il Comune debba acquisire le aree attraverso procedura espropriativa, fintanto che non sono state individuate con apposito strumento (IUPC) le aree destinate ad edilizia pubblica e quelle destinate ad edilizia privata, si dovrà tener conto, nella determinazione dei valori, anche del presumibile valore dell'indennità di esproprio.

<b>COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) - TABELLA ALIQUOTE E DETRAZIONE ICI ANNO _____</b>					
<b>codice</b>	<b>Tipo immobile</b>	<b>Riferimento alla normativa</b>	<b>Aliquota per mille</b>	<b>detrazione Euro</b>	
10	<i>Abitazione principale</i>	<i>articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504</i>			
11	<i>Abitazione cittadini italiani residenti all'estero</i>	<i>articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75</i>			
12	<i>Fabbricati utilizzati quali abitazione principale</i>	<i>articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556 (escluse locate codice 21)</i>			
13	<i>Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale</i>	<i>articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 (ultimo periodo)</i>			X
14	<i>Abitazioni principali recuperate (già oggetto di interventi di recupero)</i>	<i>Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449</i>			
15	<i>Abitazione principale anziani o disabili</i>	<i>articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662</i>			
16	<i>Abitazione principale in uso gratuito a parenti</i>	<i>Articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446</i>			X
17	<i>Pertinenze abitazione principale</i>	<i>articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488</i>		<i>residuale</i>	
20	<i>Fabbricati ordinari</i>	<i>articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504</i>			
21	<i>Abitazioni locate</i>	<i>articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556</i>			
21bis	<i>Abitazioni locate alle condizioni contrattuali stabilite nell'apposito accordo territoriale definito in data gg/mm/aaaa</i>	<i>articolo 2, comma 3 e 4 Legge 9.12.1998 N. 431</i>			
22	<i>Abitazioni non locate</i>	<i>articolo 2, comma 4 Legge 9.12.1998 N. 431</i>			X
23	<i>Abitazioni a disposizione</i>	<i>articolo 2, comma 4 Legge 9.12.1998 N. 431</i>			X
24	<i>Fabbricati posseduti da imprese e non venduti</i>	<i>articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504</i>			
25	<i>Fabbricati categoria D</i>	<i>Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504</i>			
26	<i>Fabbricati recuperati</i>	<i>Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449</i>			
31	<i>Aree edificabili</i>	<i>articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504</i>			X
32	<i>Aree edificabili in corso di edificazione</i>	<i>articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504</i>			X
33	<i>Aree edificabili oggetto di interventi di recupero</i>	<i>Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449</i>			X
41	<i>Terreni agricoli</i>	<i>articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504</i>			
42	<i>Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti</i>	<i>articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504</i>			
43	<i>Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli</i>	<i>articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504</i>			
51	<i>Enti senza scopo di lucro ("ONLUS")</i>	<i>articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97</i>			X